

Publicato il 20/06/2023

N. 03722/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01167/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2023, proposto da Domenico Pirozzi, Alessandro Ruotolo, Pietro Antonio Toma, Gaetano Angellotti, Alessio Fanuzzi, Antonella Laudisi, rappresentati e difesi dagli avvocati Luisa D'Alterio, Luigi De Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, rappresentato e difeso dall'avvocato Gioia Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi in data 30.12.2022 sull'ordinanza del 30 novembre 2022 del Tribunale di Napoli in composizione mista, VII sezione, su ricorso ex art. 27 D.Lgs. 150/2011 e art. 702 bis c.p.c. - RG n. 20693/2022 - che ha annullato il provvedimento n. 6/2022 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, statuendo che «la tornata elettorale va ripetuta potendosi ritenere il relativo risultato potenzialmente inficiato dalla denunciata irregolarità».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2023 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, nell'atto di ricorso, espongono in punto di fatto quanto segue.

Nei mesi di ottobre/novembre 2021 si svolgevano le elezioni per le annualità 2021/2024 per il rinnovo degli Organi dell'Ordine dei Giornalisti della Campania.

La procedura elettorale ha interessato: l'elezione di professionisti e pubblicisti in seno al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, con integrale rinnovazione del Consiglio Regionale; l'elezione di due professionisti e un pubblicista (rappresentati campani) in seno al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti; l'elezione dei componenti in seno al Collegio dei revisori dei Conti dell'Ordine dei Giornalisti della Campania.

Le elezioni si concludevano in data 07.11.2021 con la proclamazione degli eletti nelle tre categorie.

In data 16.11.2021, gli istanti presentavano reclamo ai sensi dell'art. 8 L. 69/1963 e ss.mm.ii. ed art. 59 e ss. DPR 115/1965, contestando l'intera procedura elettorale, svoltasi in ragione di irregolarità che avevano impedito a molti elettori di esprimere il proprio voto.

Il reclamo veniva respinto con provvedimento n. 6/2022, adottato dal Consiglio Nazionale.

Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato in data 09.09.2022 - RG n. 20693/2022, gli istanti impugnavano innanzi al Tribunale di Napoli, in composizione collegiale

integrata da un giornalista e un pubblicita, come previsto dalla L. 69/1963 e dal D.Lgs. 150/2011, il provvedimento di rigetto del reclamo.

Con ordinanza n. 932 del 30.11.2022, il Tribunale stabiliva che la *“tornata elettorale va ripetuta potendosi ritenere il relativo risultato potenzialmente inficiato dalla denunciata irregolarità (esclusione dal voto di coloro che non avevano ottemperato alla preliminare comunicazione della PEC)”* e annullava la deliberazione n. 6/2022 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti chiedono l'esatta ottemperanza di detta ordinanza. Essi in particolare sostengono che, per l'effetto devolutivo di cui è dotato il mezzo di impugnazione proposto, l'intera procedura elettorale dovesse essere ripetuta in ragione dei vizi denunciati.

Invece, con delibera n. XX/2023 del 24/25.01.2023, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti fissava le date delle elezioni unicamente per i componenti del Consiglio regionale dell'Ordine e dei Revisori dei conti della regione Campania.

Con atto di diffida e costituzione in mora notificato in data 30.01.2023, gli istanti diffidavano il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti *«a dare corretta esecuzione all'ordinanza del 30.11.2022 emessa dal Tribunale di Napoli e, per l'effetto, a prendere atto dell'avvenuta decadenza dei componenti campani in seno al Consiglio nazionale eletti nell'annullata tornata elettorale 2021/2024, e, conseguentemente, a provvedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo dei suddetti componenti campani in seno al Consiglio nazionale nelle medesime date già indicate con la delibera n. XX/2023 del 24/25.01/2023»*. Tuttavia, riscontrando la predetta diffida, l'Ordine Nazionale dei Giornalisti dichiarava di aver dato corretta esecuzione al giudicato, ritenendo che *«l'oggetto del giudizio è circoscritto alle elezioni del Consiglio Regionale e dei Revisori dei conti dell'Ordine della Campania»*.

I ricorrenti lamentano pertanto: VIOLAZIONE DELL'ART. 2909 C.C. - SULLA PARZIALE OTTEMPERANZA DELL'ORDINANZA DEL 30.11.2022 RESA

DAL TRIBUNALE DI NAPOLI, in quanto il Consiglio Nazionale avrebbe dovuto indire le elezioni anche per i componenti - ad oggi, di fatto, decaduti - eletti in seno al Consiglio nazionale nella tornata elettorale annullata.

Secondo i ricorrenti, al fine di delimitare i confini del giudicato sarebbe necessario tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa.

Essi, in particolare, evidenziano che le impugnative proposte avverso la procedura elettorale hanno sempre avuto ad oggetto l'annullamento dell'intera procedura elettorale, trattandosi di irregolarità dedotte per violazione del diritto all'elettorato attivo, con conseguente alterazione della platea dei votanti e quindi dell'intero risultato elettorale.

La conseguenza del riconoscimento dei vizi denunciati da parte del Tribunale di Napoli, secondo la prospettazione dei ricorrenti, non potrebbe che essere la necessaria ed inevitabile ripetizione dell'intera tornata elettorale campana senza alcuna arbitraria limitazione "interpretativa".

Si è costituito il Consiglio dei giornalisti e ha rilevato che il Ministero aveva risposto che la richiesta degli istanti non poteva essere accolta posto che, nell'osservanza del principio tra il chiesto ed il pronunciato, oggetto della pronuncia giudiziale doveva ritenersi solo il rinnovo della procedura elettorale del Consiglio Regionale della Campania e dei revisori dei conti e non anche il rinnovo del Consiglio Nazionale per gli eletti nella Regione Campania, con la conseguenza che solo rispetto ai profili denunciati nell'atto introduttivo del ricorso poteva essere ed è stato disposto l'annullamento delle elezioni, ritenendosi le stesse potenzialmente inficiate dalla illegittima esclusione dei ricorrenti (nove) dall'elettorato attivo.

Ha in particolare precisato il Ministero della Giustizia che: *"Nessuna valutazione,*

nemmeno implicita è stata effettuata dal Tribunale di Napoli in relazione alle elezioni dei componenti campani in seno al Consiglio Nazionale che, si ribadisce non sono state oggetto di specifica impugnazione, né può ritenersi sussistente, nel caso di specie, un' ipotesi di decadenza di fatto in relazione ai professionisti ivi eletti, rispetto alla cui regolare elezione, nessuna censura è stata svolta in sede giudiziaria.”

Parte resistente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del presente ricorso, attesa la mancata impugnazione del provvedimento di nomina del Commissario Straordinario e della nota del Ministero della Giustizia del 15.02.2022 di riscontro alla diffida ad adempiere.

Ha poi sottolineato che i ricorrenti avrebbero erroneamente ritenuto che il Consiglio Nazionale indicesse le elezioni, mentre esse sono state indette dal Ministero, essendosi il Consiglio limitato a “fissare le date”. Per tale ragione, il Consiglio ha eccepito sotto altro profilo l'inammissibilità del ricorso, non essendo stati esercitati al proposito poteri del Consiglio Nazionale, che spettano, e sono stati esercitati invece dal Ministero della Giustizia.

I ricorrenti hanno replicato alle eccezioni proposte, rappresentando che il provvedimento di nomina del Commissario Straordinario per l'indizione delle elezioni del Consiglio regionale campano e del Collegio dei Revisori dei Conti costituiva comunque una forma di parziale attuazione del giudicato e che, per tale ragione, non hanno ritenuto di impugnarla.

Inoltre, hanno rilevato che la nota del 15.02.2023, con cui il Ministero della Giustizia ha riscontrato la diffida per l'integrale ottemperanza dell'ordinanza del Tribunale di Napoli, non ha alcuna portata precettiva, avendo natura meramente interlocutoria tra le parti e, in definitiva, ricognitiva della personale interpretazione data all'ordinanza n. 932 del 30.11.2022.

Infine, hanno osservato che l'ordinanza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato in data 30.12.2022, è l'unico riferimento utile per valutare l'obbligo di *facere* in capo all'Ordine Nazionale, a nulla rilevando eventuali contestazioni “di

merito” (ultrapetizione) che semmai avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione in appello.

Nell’ultima memoria, parte resistente ha rilevato che sarebbe inammissibile anche la domanda avanzata nel presente giudizio relativa alla condanna al pagamento ad una somma di danaro per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del giudicato in quanto nel ricorso nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto, il che consente al Collegio di non esaminare le eccezioni di inammissibilità prospettate.

Il perimetro del giudicato, del quale si chiede l’ottemperanza, non può che essere ricostruito alla luce della domanda, stante il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Tale vincolo è tanto più stringente quando, come nel caso in esame, si tratta di un provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario, rispetto al quale i poteri del giudice dell’ottemperanza sono limitati alla sola sfera della esecuzione.

Ora, la domanda dei ricorrenti nel ricorso dinanzi al tribunale di Napoli aveva ad oggetto unicamente all’annullamento *“della proclamazione degli eletti per il rinnovo dei componenti del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti e dei Revisori dei Conti - elezioni 2021-2024, comunicata in data 07.11.2021; della proclamazione dei candidati ammessi al ballottaggio per le elezioni 2021-2024 del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti e dei Revisori dei Conti;”*.

Non si faceva menzione dell’elezione dei candidati campani al Consiglio regionale.

Anche nelle conclusioni, il ricorso si limitava a chiedere di: *“accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, previo annullamento e/o revoca del provvedimento n. 6/2022, ordinare al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti di annullare la procedura elettorale ed indire nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e dei Revisori dei Conti; 2. accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, previa modifica del provvedimento n. 6/2022 nei sensi di cui in motivazione,*

ordinare al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti di annullare la procedura elettorale ed indire nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e dei Revisori dei Conti.”

Si conseguenza, laddove l'ordinanza n. 932 del 30.11.2022 ha statuito il rinnovo della procedura elettorale, essa va interpretata come riferita unicamente alla domanda di parte, peraltro nella stessa ordinanza così riportata: *“considerato che i ricorrenti lamentano la irregolarità della procedura di rinnovo degli organi dell'Ordine dei Giornalisti e, precisamente, del Consiglio Regionale e del Collegio dei revisori dei Conti dell'Ordine della Campania,...”*.

La tesi di parte ricorrente, secondo la quale il perimetro del giudicato dovrebbe estendersi anche alle “domande implicitamente presupposte” ovvero dovrebbe coprire anche le logiche conseguenze della pronuncia portata ad esecuzione, superando la portata espressa della domanda di parte, non può essere condivisa.

Il potere del giudice dell'ottemperanza, infatti, soprattutto nel caso si tratti di portare ad esecuzione una pronuncia del giudice ordinario, è strettamente limitato al *dictum* del giudicato e non può estenderne la portata per ragioni logiche in via interpretativa, non disponendo, in questo ambito, di poteri di cognizione, ma solo di esecuzione.

Nel giudizio di ottemperanza di sentenze di un giudice appartenente ad altro ordine giurisdizionale, il giudice dell'esecuzione deve, infatti, limitarsi ad usare i poteri sostitutivi di "stretta esecuzione", in quanto l'esercizio di poteri di attuazione che modificassero il giudicato verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all'ambito della sua giurisdizione. (cfr. ex multis T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 10/11/2022, n. 6942).

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che non dovesse essere disposto il rinnovo anche delle elezioni di componenti del Consiglio nazionale eletti in qualità di rappresentanti campani e che pertanto sia stata data corretta esecuzione alla ordinanza n. 932 del Tribunale di Napoli del 30.11.2022.

Il ricorso va dunque respinto.

La peculiarità della vicenda, tuttavia, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

Daria Valletta, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Maria Laura Maddalena

IL PRESIDENTE

Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO